



**STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE "Culturale Container"
C.F. 93066770913**

Art.1) DENOMINAZIONE E ORDINAMENTO

È costituita nel rispetto del Codice Civile e del D.lgs.117/2017 l'Associazione denominata "**Associazione Culturale Container**", che assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta.

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Ente del Terzo Settore- ETS", contestualmente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ed assumerà automaticamente la seguente denominazione: "**Associazione Culturale Container ETS**".

La nuova denominazione non comporta modifica statutaria e L'acronimo ETS (Ente del Terzo settore) potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.

Art.2) SEDE

L'Associazione avrà sede legale e amministrativa in Nuoro. L'Associazione potrà avere sedi operative diversamente dislocate in Italia e all'estero qualora ritenute utili per il raggiungimento degli scopi sociali. Il trasferimento di indirizzo non comporta modifica statutaria. L'Associazione si attiene a quanto previsto dal D.lgs.117/2017 e successive modifiche.

Art.3) DURATA

L'Associazione ha durata illimitata.

Art.4) SCOPI E ATTIVITA'

L'Associazione, democratica e apolitica, non persegue alcuna finalità lucrativa ed è apartitica; si ispira, nella sua attività, ai principi fondati sul valore del rispetto, dell'amicizia, della fratellanza e della lealtà.

L'associazione si propone di promuovere, sviluppare e diffondere attività di interesse generale, a favore degli associati o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, con il fine di rappresentare i valori e le istanze del Terzo Settore Italiano e promuovere, valorizzare e potenziare l'azione degli Enti del Terzo Settore e delle Associazioni in generale.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a:

Lettera d) Educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

Lettera f) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

Lettera i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Lettera k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

Lettera u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili:

Lettera d): organizzazione di corsi culturali, formativi, artistici, musicali, linguistici, teatrali; – corsi per adulti, giovani e minori finalizzati alla diffusione della cultura e all'aumento della conoscenza del territorio locale

Lettera f): promozione della cultura locale, tradizioni, arti e storia del territorio.

Lettera i): iniziative ricreative, sociali, culturali, reading, cineforum, musica dal vivo, dibattiti.

Lettera k): promuove iniziative per i propri soci, come viaggi culturali, visite guidate, uscite sul territorio, itinerari tematici, ecc.

Lettera u): beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale."



Per lo svolgimento delle proprie attività l'associazione potrà avvalersi sia di prestazioni gratuite di volontari (soci) che di prestazioni retribuite, sia di soci che di non soci. Le attività sociali verranno disciplinate con appositi regolamenti interni, deliberati dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà istituire delle sezioni distaccate sul territorio nazionale ed europeo se ritenute opportune al raggiungimento degli scopi sociali. Si esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in via del tutto marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale. L'associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle norme del codice civile e delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo, nonché dei principi generali dell'ordinamento e del Decreto Legislativo 117 e successive modifiche;

In caso di particolari necessità l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o impiegare lavoratori autonomi, anche ricorrendo ai propri associati. L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

L'Associazione svolge le proprie attività senza fini di lucro e potrà inoltre svolgere, ai sensi **dell'art.6 del D.lgs.117/2017, attività diverse**, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti stabiliti dalla normativa vigente e dai provvedimenti attuativi.

Ai fini del raggiungimento degli scopi associativi, l'Associazione potrà ricevere contributi o sovvenzioni di qualsiasi natura da enti pubblici o privati, locali, nazionali o internazionali.

Art.5) ASSOCIATI

I partecipanti all'Associazione si distinguono in fondatori e ordinari.

Sono associati fondatori quelli risultanti dall'atto costitutivo.

Il rapporto associativo è unico per tutte le figure degli associati, indipendentemente dal fatto che si tratti di associati fondatori o di associati che hanno aderito all'Associazione successivamente alla sua costituzione. Viene esclusa qualsiasi forma di temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salva la facoltà di recesso.

Tutti gli associati hanno il diritto di voto anche per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Art.6) DIRITTI E DOVERI ASSOCIATI

Possono essere associati tutte le persone fisiche e giuridiche che intendono perseguire gli scopi e le finalità dell'Associazione.

Ciascun associato ha l'obbligo di partecipare, per quanto possibile, alla vita associativa.

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî;
- prendere visione dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, previa richiesta scritta e motivata che dovrà essere riscontrata dal Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni, con possibilità di ottenere copia a proprie spese.

I soci sono obbligati a:

- partecipare, per quanto possibile, alla vita associativa.
- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

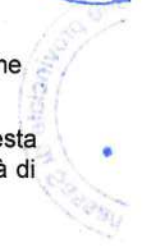
Ai sensi di quanto previsto dagli artt.17 e 18 del D.Lgs.n.117/2017, l'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art.7) AMMISSIONE ASSOCIATI

Per essere ammessi quali associati all'Associazione occorre presentare domanda al Consiglio direttivo e versare la quota di iscrizione deliberata dal Consiglio stesso.

Il Consiglio direttivo può respingere le domande di ammissione.

Sull'ammissione il Consiglio direttivo delibera a maggioranza.





Le decisioni del Consiglio direttivo devono essere ratificate dall'Assemblea dei soci nella prima seduta utile.

Art.8) ESCLUSIONE ASSOCIATI

Può essere escluso l'associato che commetta azioni pregiudizievoli agli scopi o al patrimonio dell'Associazione. Il Consiglio direttivo decide sull'esclusione dell'Associato con le stesse modalità indicate per l'ammissione.

Art.9) RECESSO ED ESCLUSIONE ASSOCIATI

L'associato recedente o escluso non ha diritto ad alcun rimborso. La dichiarazione di recesso deve essere presentata per iscritto al Consiglio direttivo.

Art.10) ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.
- Organo di controllo

Art.11) ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'assemblea è organo sovrano dell'Associazione ed è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa.

2. Gli associati minorenni sono rappresentati in Assemblea dagli esercenti la responsabilità genitoriale, secondo quanto previsto dalla legge.

3. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea.

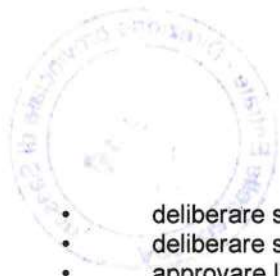
L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Spetta all'assemblea straordinaria modificare lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e deliberare lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art.12) COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA

Rientrano tra le competenze dell'Assemblea:

- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;



- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art.13) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

2. Il Consiglio Direttivo è composto da numero minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 7 (sette) membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

3. Dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

4. Il Consiglio Direttivo è convocato ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri.

5. La convocazione delle riunioni del Consiglio, contenente l'ordine del giorno nonché il luogo, la data e l'ora della riunione, deve essere inviata ai consiglieri, a mezzo posta elettronica almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione stessa.

6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

7. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- è responsabile degli adempimenti connessi alla permanenza nel Registro unico nazionale del Terzo settore,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- delibera in ordine all'ammissione degli associati, accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Art.14) PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Art.15) VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art.16) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, d.lgs. n. 117/2017, l'Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o un Collegio dei Revisori o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro





Art.17) ORGANO DI CONTROLLO

1. Spetta all'Assemblea nominare, in via monocratica, l'organo di controllo, nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice civile.
3. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
4. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dall'art. 31 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti.
5. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.18) PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

- Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
- dalle quote associative deliberate dal Consiglio Direttivo;
- da contributi pubblici e privati
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti dall'eventuali attività diverse da quelle principali ed entrate dall'attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore

Art.19) DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art.20) RENDICONTO

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il rendiconto economico e finanziario nel rispetto della normativa fiscale e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci nei termini di legge. Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'art. 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa. Il bilancio sociale deve essere affisso presso la sede sociale, e trasmesso a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzato per il tramite del sito sociale e depositato presso il registro unico del Terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art.21) REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di emettere un regolamento per l'attività dell'Associazione.

Art.22) LIBRI SOCIALI

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta. I volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa sono iscritti in un apposito registro tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.



Art.23) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.lgs. 117/2017.

Art.24) DISPOSIZIONI FINALI

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante, fornendo le informazioni di cui all'art. 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di Ente non commerciale per le finalità di cui all'art. 83 del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente. Una volta iscritta, l'Associazione indica negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si rimanda a quanto disposto dal decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni e per quanto non previsto dal CTS e in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice Civile.

